



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Autorizzazione Emissioni - A.U.A. PE-CH

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – Artt. 208 e 269 – Impresa ESPLODENTI SABINO S.P.A - stabilimento sito in Comune di Casalbordino (CH) Loc. Termini. Riesame/Rinnovo della determinazione n. DF3/86 del 16.09.2005 e s.m.i. avente ad oggetto: “Rinnovo autorizzazione n. 86 del 17.03.2000 per l’esercizio di un impianto per la distruzione di prodotti esplosivi e dispositivi per autoveicoli”.

Determinazione di assenso al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Estremi identificativi dell’istanza

Impresa	ESPLODENTI SABINO S.P.A
P.IVA/C.F.	00119530699
Sede Legale	Casalbordino (CH), Loc. Termini.
Legale Rappresentante	SALVATORE Gianluca
Stabilimento	Casalbordino (CH), Loc. Termini.
Georeferenziazione	42°11’30.6” N; 14°37’43.2” E
Attività	Impianto per la distruzione di prodotti esplosivi e dispositivi di sicurezza per autoveicoli Codice ATECO 20.51.02 (P) - fabbricazione di altri articoli esplosivi Codice ATECO 25.4 (S) - fabbricazione di armi e munizioni Codice ATECO 39.00.09 (S) – altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la nota del proprio Servizio prot. 564887 del 27/12/2021 nella quale è stato ricostruito l’iter autorizzativo dello stabilimento sito in Località Termini di Casalbordino (CH) dell’Impresa ESPLODENTI SABINO srl che svolge le attività di distribuzione di prodotti esplosivi e dispositivi di sicurezza per autoveicoli.

Per tali attività sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni:

- Ordinanza n. 86 del 17.03.2000 rilasciata dalla Regione Abruzzo con la quale è stata disposta “l’autorizzazione per l’esercizio di un impianto esistente per la distruzione di prodotti esplosivi e dispositivi di sicurezza per autoveicoli sito nel Comune di Casalbordino” ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 22/1998;
- DF2/215 del 29/12/2004 rilasciata dalla Regione Abruzzo (*autorità competente ratione temporis*) ai sensi dell’art 15 a) del DPR 203/88 (modifica) per il punto di emissione E-1/2 (*Forni di inertizzazione propellenti e manufatti esplosivi*) - limitatamente alle tipologie e alle sostanze inquinanti riportate nel QRE datato 23/09/2004 - derivante dai forni 67 e 68 (*rotativi*) e 80 (*statico*); i fumi dei forni 67 e 68 convergono nel forno 80 che funge da post combustore;
- D.D. n. DF3/86 del 16/09/2005 per il “rinnovo autorizzazione n. 86 del 17/03/2000 per l’esercizio di un impianto esistente per la distruzione di prodotti esplosivi e dispositivi di sicurezza per autoveicoli che, ai sensi dell’art. 209 del D.lgs 152/2006, ha prorogato la validità fino all’ 11/10/2023 (data di scadenza della certificazione ISO14001);
- nota dell’Impresa prot n. 521.MG.ms/06/cas del 03/07/2006 (in atti RA-37744 del 06/07/2006) di comunicazione di modifica non sostanziale con l’introduzione del forno 69 (*rotativo*) di inertizzazione esplosivi, i cui fumi sono convogliati nel forno 80, restando invariati la qualità e la quantità delle emissioni già autorizzate;

- aggiornamento disposto con prot. N. 63162 del 11/09/2008 dalla Provincia di Chieti (*autorità competente ratione temporis*) della DF2/215 del 29/12/2004 (*punto E1/2*) per sostituzione del combustibile d'alimentazione dei forni 67, 68, 69 e 80 asserviti al punto E-1/2, da gasolio a metano, comportando *una modifica non sostanziale* ai sensi dell'art. 269, comma 8, del D.lgs. 152/2006;
- nota dell'Impresa prot n. 550/GS.mg/ir/12/cas del 30/11/2012 di comunicazione di *modifica non sostanziale* ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.lgs 152/2006 per le emissioni del camino E-1/2 per potenziamento del sistema di abbattimento al fine della riduzione delle emissioni, con presentazione di nuovo QRE ed indicazione di nn.11 punti di emissioni classificate come poco significative, di n. 1 punto di emissione *derivante dal silos di calce*, di una emissione diffusa *derivante dalla triturazione legno area rottami metallici* ed una emissione diffusa *derivante da vapori da operazioni di scarico fornelli rotativi*.
Tale comunicazione è stata inviata alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti (e per conoscenza alla Provincia di Chieti ed altri enti), in quanto trova applicazione l'art. 267, comma 2, D.lgs 152/2006 per il trattamento termico dei rifiuti;
- **Domanda del 09/02/2015 (trasmessa dall'Impresa il 27/02/2015) di autorizzazione ai sensi dell'art. 281, comma 1 lett. c) (vigente all'epoca), della Parte V D.lgs 152/2006 presentata alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti** (e per conoscenza alla Provincia di Chieti ed altri enti).
Tale domanda, presentata nei termini, consente l'esercizio dello stabilimento fino alla pronuncia dell'Autorità competente.
Con la medesima domanda del 09/02/2015 è stata presentata dalla Impresa la *comunicazione di modifica non sostanziale* con la eliminazione della emissione diffusa *derivante da vapori da operazioni di scarico fornelli rotativi* ed introduzione del punto di emissione E-1/2 *Emergenza derivante da forni rotativi 67,68,69, per l'espulsione dei fumi, in caso di mancato funzionamento del sistema di abbattimento del punto e-1/2, per raffreddare i forni ed evitare il surriscaldamento dovuto alla combustione degli esplosivi rimasti al loro interno, con successive possibili detonazioni in massa*;
- Nota dell'Impresa prot n. 518/gt/GS/17/cas del 11/12/2017 di comunicazione di *modifica non sostanziale* ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.lgs 152/2006 per le emissioni poco significative punto NS2 derivanti dal processo produttivo nel locale di lavorazione n. 5.
Tale comunicazione è stata inviata dalla Impresa alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti (e per conoscenza al Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA della Regione Abruzzo), ritenendo l'Impresa l'ambito di applicazione dell'art. 267, comma 2, D.lgs 152/2006 per il trattamento termico dei rifiuti;

Leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

- Decreto del Prefetto della Provincia di Chieti n. 16795799 del 03/11/2021 che sostituisce integralmente i Decreti n. 55107/7A del 03/05/2018, 34788/2018/7°/Area 1° P.A. del 23/05/2018 e n. 24942/7°/AREA 1° P.A. del 12/03/2019, di concessione della licenza a favore della Società ESPLODENTI SABINO srl con sede a CASALBORDINO in Località Termine nella persona del Direttore Tecnico dott. Giustiniano TIRERIO alle seguenti attività:
 1. Fabbricazione di esplosivi di I, II e V categoria;
 2. Tenuta in deposito di esplosivi della I, II, III, IV e V categoria;
 3. Gestione del cantiere di scaricamento di munizionamento militare convenzionale, non convenzionale e per armi portatili denominati nella licenza come “*manufatti esplosivi*”, nei locali, c.d. caselli e per le attività per ciascuno di essi previsti.

PREMESSO che

- con atto D.D. n. DPC026/293 del 23/11/2021 del DPC 026 è stata volturata l'autorizzazione DF3/86 del 16.09.2005 a favore della Esplosenti Sabino S.p.A. per modifica della ragione sociale della medesima;
- con nota prot. n. 552795 del 15/12/2021 è stato avviato il procedimento di riesame/rinnovo della determinazione n. DF3/86 del 16/09/2005 (codice SGRB AU-CH-23) con indicazione della CdS in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'Art. 14-bis, comma 7, L. 241/1990, convocazione della prima seduta per il 31/01/2021 ed invito alle amministrazioni coinvolte nel procedimento a richiedere integrazioni documentali entro il 30/12/2021;
- con nota prot. n. 0564887/21 del 27/12/2021 avente ad oggetto “D.lgs. 152/2006 - Emissioni in atmosfera - Ditta Esplosenti Sabino S.p.A. - stabilimento sito nel Comune di CASALBORDINO, Località Termine – Richiesta integrazione documentale - RIESAME/RINNOVO DELLA DETERMINAZIONE N. DF3/86 DEL 16.09.2005 E S.M.I è stata richiesta documentazione integrativa;

DATO ATTO che

- con Verbale di CdS del 16/02/2022 (trasmesso con nota prot. 86246 del 07/03/2022) sono stati richiesti chiarimenti all'impresa Esplodenti Sabino S.p.A.,
- con nota prot. N. 0043155/22 del 04/02/2022 e n. 00703014/22 del 23/02/2022 è stata presentata, agli Enti interessati, dall'impresa Esplodenti Sabino S.p.A., la documentazione integrativa richiesta;
- con nota Prot. 150/gt/GS/22.CAS acquisita agli atti dello scrivente servizio al prot. N. 0070319/22 del 23/02/2022, l'impresa Esplodenti Sabino S.p.A. ha dichiarato di sospendere TEMPORANEAMENTE i ritiri di rifiuti pirotecnici fino all'ottenimento del chiarimento normativo e/o tecnico in merito;
- con nota prot. 11629 del 10/03/2022, acclarata al protocollo regionale con nota prot. 94835 del 10/03/2022 l'ARTA - Distretto Sub Provinciale di San Salvo (CH) ha espresso, relativamente alla sola attività di distruzione di materiali esplosivi in disuso, parere tecnico favorevole al riavvio della attività;
- con Verbale di CdS del 14/03/2022 (trasmesso con nota prot. 111201 del 22/03/2022) sono state definite le prescrizioni per l'esercizio delle attività ai sensi dell'art. 269 D.Lgs 152/2006, nelle more dell'ottenimento del chiarimento del MITE, a seguito dell'interpello presentato dal DPC026 per l'individuazione della natura (rifiuto o meno) delle attività di demolizione dei materiali esplosivi nel camino E1;
- con D.D. n. DPC026/99 del 14/04/2022 il DPC026 ha preso atto della Determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'esercizio della sola attività di distruzione di materiali esplosivi in disuso, svolta nello stabilimento sito in Loc. Termini - 66020 Casalbordino (CH);
- con nota prot. 206377 del 26/05/2022 il DPC026 ha chiesto all'ARTA - Distretto Sub Provinciale di San Salvo (CH) l'espressione del parere tecnico in ordine alla richiesta della Esplodenti Sabino S.p.A. (prot. DPC026 n. 188562 del 13/05/2022) circa l'esonero del controllo sulle emissioni relativamente agli impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW;
- con nota prot. 28394 del 14/06/2022, acclarata al protocollo regionale con nota prot. 230278 del 14/06/2022 l'ARTA - Distretto Sub Provinciale di San Salvo (CH) ha comunicato che, in merito agli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW (caldaie e gruppi elettrogeni) ivi richiamati, per quanto di competenza, nulla osta;
- con nota prot. 402576 del 07/10/2022 il DPC026, visti il chiarimento del MITE a seguito dell'interpello presentato dal DPC026 per l'individuazione della natura (rifiuto o meno) delle attività di demolizione dei materiali esplosivi nel camino E1 e la Relazione Tecnica integrativa trasmessa dall'impresa Esplodenti Sabino S.p.A. con nota del 25/07/2022 acquisita agli atti del SGRB-DPC026 in data 26/07/2022 prot. n. 0283158, ha comunicato il riavvio del procedimento istruttorio ed ha indetto la CdS ai sensi dell'art. 209 D.Lgs 152/2006;
- con nota acquisita al protocollo regionale con n. 436116 del 20/10/2022 l'impresa Esplodenti Sabino S.p.A. ha trasmesso la Relazione Tecnica già inviata in data 17/10/2022 alla PEC del DPC026 con richiesta di *"non pubblicare il documento essendo presenti al suo interno dettagli sulle attività esplosive nei locali per Tutela della Pubblica Sicurezza"*;
- con nota prot. 53385 dell'11/11/2022, acclarata al protocollo regionale con n. 483985 dell'11/11/2022, l'ARTA - Distretto Sub Provinciale di San Salvo (CH) ha riscontrato relativamente, alle altezze dei punti di emissione dal suolo e ai diametri delle sezioni di misura una non corrispondenza tra le informazioni contenute nei Rapporti di prova inoltrati e quanto riportato nel QRE del 18.02.2022, allegato alla D.D. DPC026/99 del 14.04.2022;
- con nota acquisita al protocollo regionale con n.137830 del 28/03/2023 l'impresa Esplodenti Sabino S.p.A. ha trasmesso la RELAZIONE TECNICA a fronte dell'interpello ex art. 3-septies del D.Lgs 152/06 (prot. MITE n. 0088853 del 15.07.22) Processo EoW recupero Air Bag;
- con nota prot.155453 del 06/04/2023 è stato trasmesso il Verbale della seduta della CdS del 03/04/2023 con espressione unanime favorevole all'intervento proposto;

RICHIAMATE

- la nota ARTA – sede centrale prot. n. 0016752 del 12/04/2023 (prot. RA n. 0163063 del 13/04/2023), con la quale l'Agenzia ha comunicato che l'inquadramento giuridico/normativo del trattamento dei materiali elencati nella nota aziendale del 05/04/2023 esula dalle competenze dell'Agenzia stessa;
- la nota prot. 164600 del 13/04/2023 del DPC026 di trasmissione del Verbale della CdS del 03/04/2023 approvato;

- la nota acquisita al protocollo regionale con n.335802 del 04/08/2023 l'impresa Esplodenti Sabino S.p.A. ha trasmesso i files del documento *"Relazione Tecnica Riesame autorizzazioni, Ed. 1 Rev. 0 del 01.08.23"*, in duplice versione:
 - in versione *"Riservata"*, ovvero integrale, destinata alla sola consultazione da parte degli Enti in indirizzo coinvolti nel procedimento di Riesame/Rinnovo
 - in versione con *"Omissis"*, ovvero con limitazione all'accesso del pubblico, per la pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo;

che contiene, accluso in copia, il Q.R.E. (01/03/2023);

- la nota prot. 338046 dell'08/08/2023 con la quale il DPC026 ha chiesto all'ARTA - Distretto Sub Provinciale di San Salvo (CH) l'espressione del parere tecnico sulla base della documentazione integrativa trasmessa dall'impresa;
- la nota prot. 38723 dell'01/09/2023, in atti al prot. n. 360600 del 01/09/2023, in cui l'ARTA - Distretto Sub Provinciale di San Salvo (CH) ha espresso il nulla osta per il riesame/rinnovo della determinazione n. DF3/86 del 16.09.2005 e ss.mm.ii.;
- la nota del DPC026 prot. n. 255173 del 20/06/2024 di convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 24/06/2024 al fine della valutazione complessiva della documentazione trasmessa dall'Impresa Esplodenti Sabino S.p.A. successivamente alla conclusione favorevole del 03/04/2023;
- con nota del DPC026 prot. 259788 del 24/06/2024 è stato trasmesso il Verbale di tale seduta, dal quale risulta che il rappresentante dell'impresa ha dichiarato che per quanto attiene agli aspetti ambientali, prima dell'incidente, la ditta aveva inoltrato alcune modifiche ad agosto 2023. Inoltre, il rappresentante del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio ha evidenziato l'opportunità che il Comune e la ASL si esprimano ai sensi del R.D. del 1934 (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), aggiungendo:

Per quanto attiene alle emissioni in atmosfera, (...), fa presente che il proprio servizio formula le proprie determinazioni ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06. Rappresenta che il Servizio si era espresso precedentemente e che, a seguito della modifica dell'altezza dei camini, provvederà ad inviare le proprie determinazioni a valle dei pareri ARTA ed ASL. La modifica delle operazioni di recupero (espunzione dell'operazione R4) non sembra incidere sulle valutazioni delle emissioni in atmosfera.

e risulta altresì che i lavori della Conferenza di Servizi sono stati sospesi per consentire all'ARTA, all'ASL ed al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio di esprimersi sull'intervento proposto (così come modificato ad agosto 2023);

PRESO ATTO

- ✓ della nota prot. 24532 del 25/06/2024 dell'ARTA Distretto Sub Provinciale di San Salvo Vasto acquisita al protocollo regionale con n.261967 del 25/06/2024 (**AII. 2**), con la quale si conferma il nulla osta al riesame/rinnovo della Determinazione n.DF3/86 del 16.09.2005 e ss.mm.ii., già espresso con nota ARTA n. 38723/2023 del 01/09/2023;
- ✓ della nota prot. 67493 del 25/06/2024 dell'ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti acquisita al protocollo regionale con n.261970 del 25/06/2024, con cui si esprime parere igienico sanitario favorevole, con prescrizioni, al riesame/rinnovo dell'Autorizzazione Unica ex art.208 del D.Lgs 152/2006;
- ✓ del Verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 01/07/2024;

Che il Soggetto competente in materia di emissioni in atmosfera è il Servizio *Politica Energetica e Risorse del Territorio*;

RICHIAMATO il Q.R.E. datato al 18/02/2022 così articolato:

- E1 – Forni di termodistruzione sostanze esplosive e materiali contaminati da esplosivo, inertizzazione manufatti esplosivi (forni 67, 68, 69, 80);
- E2 – Impianto di emergenza forni rotativi 67, 68, 69;
- E3 - Silo Calce
- E4 - Locale 4 Miscelazione ed insacchettamento esplosivo di II cat.per uso civile;
- E5 - Locale 5 Compressione esplosivo di II categoria e confezionamento booster
- E6 - Locale 10 Miscelazione ed insacchettamento di esplosivo di II categoria per uso civile
- E7 - Locale 11 Confezionamento booster per uso civile
- E8 - Locale 14 Polverizzazione dell'esplosivo della II cat. proveniente dallo scaricamento mediante processo meccanizzato
- E9 - Locale 39 Scaricamento per fusione di manufatti esplosivi e scagliettatura di Esplosivi
- E10 - Locale 44b Impianto Criofrantumazione

- E11 - *Locale 45a Impianto Criofrantumazione*
- E12 - *Locale 65 Laboratorio fisico balistico - cappa n.1*
- E13 - *Locale 65 Laboratorio fisico balistico - cappa n.2*
- E14 - *Locale 13 Caldaia produzione vapore Alimentazione metano Potenza 0,694 MW*
- E15 - *Impianto decompressione e misura metano Caldaia Alimentazione metano potenza 0,0297 MW*
- E16 - *Locale 53 Gruppo elettrogeno di emergenza Alimentazione gasolio Potenza 127 kW*
- E17 - *Locale 64 Gruppo elettrogeno di emergenza Alimentazione gasolio Potenza 88 kW*
- ED1 - *Triturazione legno per mezzo di cippatrice semovente a noleggio per riduzione volumetrica*

approvato e già ricompreso nella Determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prot. 142435 del 11/04/2022.

EVIDENZIATO che per i punti di emissione

- E14 - caldaie alimentate a metano (potenza termica < 1MW);
- E15 - caldaie alimentate a metano (potenza termica < 1MW);
- E16 - gruppi elettrogeni (potenza termica < 1MW);
- E17 - gruppi elettrogeni (potenza termica < 1MW);

l'impresa Esplodenti Sabino S.p.A., con nota acquisita al protocollo regionale con n.188834 del 13/05/2022, ai sensi dell'art. 272, comma 1-bis del D.Lgs 152/2006, ha richiesto e ottenuto (giusta nota ARTA prot. 28394 del 14/06/2022), l'esonero dal controllo delle emissioni.

CONSIDERATO che

- l'ARTA Distretto Sub Provinciale di San Salvo Vasto
 - ha espresso parere favorevole sul nuovo assetto impiantistico, secondo la Relazione Tecnica Rev.0 contenente il Q.R.E. datato 01/03/2023;
 - con la nota prot. 24532 del 25/06/2024 acquisita al protocollo regionale con n.261967 del 25/06/2024 si è espressa confermando il parere recante prot.38723 del 01/09/2023, senza riportare ulteriori prescrizioni circa il R.D. 1265/1934;
 - il Sindaco del Comune di Casalbordino non ha espresso ulteriori prescrizioni circa gli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934;
- il nuovo Q.R.E. datato al 01/03/2023, presentato in sede di trasmissione della Relazione Tecnica del 04/08/2023 (prot. n.335802 del 04/08/2023) - come documento non autonomo, bensì accluso in copia all'interno della stessa (dalla pagina 229 alla pagina 232 della *Relazione Tecnica Rev. 0*) - riporta gli stessi punti di emissione del Q.R.E. datato al 18/02/2022 approvato dal parere ARTA di cui alla nota prot. 11629 del 10/03/2022, acclarata al protocollo regionale con nota prot. 94835 del 10/03/2022, a meno di elementi quali l'altezza di alcuni camini;

RITENUTO

- ✓ di poter PROCEDERE all'adozione, ai sensi dell'art. 269 D.Lgs 152/2006, della Determinazione di assenso alle emissioni in atmosfera nell'ambito del Rinnovo della determinazione n. DF3/86 del 16.09.2005 e s.m.i. avente ad oggetto: "*Rinnovo autorizzazione n. 86 del 17.03.2000 per l'esercizio di un impianto per la distruzione di prodotti esplosivi e dispositivi per autoveicoli*", in favore dell'Impresa ESPLODENTI SABINO S.P.A.;
- ✓ di poter ESPRIMERE la propria determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 D.Lgs 152/2006, in favore dell'impresa ESPLODENTI SABINO S.P.A, nella persona del legale rappresentante pro tempore, per lo stabilimento sito in Casalbordino (CH), Loc. Termini, come rinnovo della determinazione n. DF3/86 del 16.09.2005 e s.m.i. avente ad oggetto: "*Rinnovo autorizzazione n. 86 del 17.03.2000 per l'esercizio di un impianto per la distruzione di prodotti esplosivi e dispositivi per autoveicoli*". Avendo constatato che il nuovo Q.R.E. datato al 01/03/2023 riporta gli stessi punti di emissione, a meno di elementi quali l'altezza di alcuni camini, del Q.R.E. datato al 18/02/2022 così articolato:
 - E1 - *Forni di termodistruzione sostanze esplosive e materiali contaminati da esplosivo, inertizzazione manufatti esplosivi (forni 67, 68, 69, 80);*

- E2 – Impianto di emergenza forni rotativi 67, 68, 69;
- E3 - Silo Calce
- E4 - Locale 4 Miscelazione ed insacchettamento esplosivo di II cat.per uso civile;
- E5 - Locale 5 Compressione esplosivo di II categoria e confezionamento booster
- E6 - Locale 10 Miscelazione ed insacchettamento di esplosivo di II categoria per uso civile
- E7 - Locale 11 Confezionamento booster per uso civile
- E8 - Locale 14 Polverizzazione dell'esplosivo della II cat. proveniente dallo scaricamento mediante processo meccanizzato
- E9 - Locale 39 Scaricamento per fusione di manufatti esplosivi e scagliettatura di Esplosivi
- E10 - Locale 44b Impianto Criofrantumazione
- E11 - Locale 45a Impianto Criofrantumazione
- E12 - Locale 65 Laboratorio fisico balistico - cappa n.1
- E13 - Locale 65 Laboratorio fisico balistico - cappa n.2
- E14 - Locale 13 Caldaia produzione vapore Alimentazione metano Potenza 0,694 MW
- E15 – Impianto decompressione e misura metano Caldaia Alimentazione metano potenza 0,0297 MW
- E16 - Locale 53 Gruppo elettrogeno di emergenza Alimentazione gasolio Potenza 127 kW
- E17 - Locale 64 Gruppo elettrogeno di emergenza Alimentazione gasolio Potenza 88 kW
- ED1 - Triturazione legno per mezzo di cippatrice semovente a noleggio per riduzione volumetrica

EVIDENZIATO che l'Impresa in questione dovrà attenersi scrupolosamente e automaticamente ad eventuali aggiornamenti e integrazioni del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria in merito a valori limite delle emissioni inquinanti;

VISTI:

- il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010;
- il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 517/2007;
- la Legge Regionale n. 32/2015;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 144/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale 812/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 265/2018;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 599/2019;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 117/2021;
- il Decreto Direttoriale MASE n.309/2023;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,

ATTESTATA

- ✓ la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
- ✓ l'assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.,

per tutto quanto riportato in narrativa, ritenuto di dover procedere a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

D E T E R M I N A

1. di **PROCEDERE** all'adozione, ai sensi dell'art. 269 D.Lgs 152/2006, della Determinazione di assenso alle emissioni in atmosfera nell'ambito del Rinnovo della determinazione n. DF3/86 del 16.09.2005 e s.m.i. avente ad oggetto: "Rinnovo autorizzazione n. 86 del 17.03.2000 per l'esercizio di un impianto per la distruzione di prodotti esplosivi e dispositivi per autoveicoli", in favore dell'Impresa ESPLODENTI SABINO S.P.A;

2. di **ESPRIMERE** la propria determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 D.Lgs 152/2006, in favore dell'impresa ESPLODENTI SABINO S.P.A, nella persona del legale rappresentante pro tempore, per lo stabilimento sito in Casalbordino (CH), Loc. Termini, come rinnovo della determinazione n. DF3/86 del 16.09.2005 e s.m.i. avente ad oggetto: *“Rinnovo autorizzazione n. 86 del 17.03.2000 per l'esercizio di un impianto per la distruzione di prodotti esplosivi e dispositivi per autoveicoli”*.
3. di **STABILIRE che**, entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente atto, l'impresa dovrà trasmettere il nuovo Q.R.E. datato al 01/03/2023, già accluso in copia all'interno della citata Relazione Tecnica del 04/08/2023 (dalla pagina 229 alla pagina 232 della *Relazione Tecnica Rev. 0*), stavolta come documento autonomo debitamente sottoscritto dal gestore dello stabilimento e dal consulente;
4. di **STABILIRE che l'autorizzazione è concessa**
 - 4.1. nel rispetto delle seguenti **prescrizioni generali**:
 - 4.1.1. devono essere rispettati gli elaborati tecnici, planimetrie di riferimento, procedure operative e gestionali descritti nella documentazione tecnica trasmessa nell'ambito del procedimento, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto;
 - 4.1.2. deve essere garantito, a qualsiasi ora di apertura dell'esercizio, l'accesso agli impianti da parte degli enti di controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della direzione e sia reso fattibile qualunque prelievo si voglia effettuare; sia, inoltre, possibile reperire, in qualsiasi momento un responsabile tecnico;
 - 4.1.3. il gestore deve conservare, per tutta la durata dell'autorizzazione, nella sede in cui sono localizzati gli impianti, a disposizione dell'autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'autorità competente, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste;
 - 4.1.4. L'impresa deve adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile, possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità delle emissioni in atmosfera.
 - 4.1.5. Nell'esercizio dell'attività, l'impresa, parimenti, deve adottare ogni possibile accorgimento a tutela completa dell'ambiente, operando nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.
 - 4.1.6. Il titolare deve ottemperare costantemente alle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale, di fonte nazionale, regionale o provinciale, oltre a quelle contenute nei regolamenti comunali e a quelle norme e disposizioni che venissero impartite o emanate in futuro.

Prescrizioni gestionali per le emissioni in atmosfera

- 4.1.7. Comunicare preventivamente la data del riavvio dell'impianto alla Regione Abruzzo– Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, al Servizio DPC 026 della Regione Abruzzo, al Comune di Casalbordino (CHI), al Distretto Sub - Provinciale di San Salvo - Vasto dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Pescara per il tramite del SUAP;
- 4.1.8. Comunicare, per i nuovi punti di emissione e per quelli modificati, l'avvio dell'impianto almeno **quindici** giorni prima della data stabilita per la **messa in esercizio** alla Regione Abruzzo– Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, al Servizio DPC 026 della Regione Abruzzo, al Comune di Casalbordino (CHI), al Distretto Sub - Provinciale di San Salvo - Vasto dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Pescara per il tramite del SUAP;
 - per tali punti dovranno eseguirsi almeno 2 autocontrolli non consecutivi in un periodo di marcia controllata della durata di almeno 15 giorni, qualora non già effettuata;
 - per tutti gli altri punti dovrà eseguirsi un auto controllo entro 30 giorni dall'avvio degli impianti;
- 4.1.9. Effettuare la frequenza degli autocontrolli come sotto specificato:
 - Punto E1 - quadrimestrale
 - Per tutti gli altri punti di emissione – biennale
 - per tutti i punti di emissione il primo autocontrollo entro un mese dal rilascio del presente atto;
- 4.1.10. nel rispetto degli allegati pareri ARTA (**AII.1 e AII.2**);
- 4.1.11. limitatamente alla quantità e alla tipologia delle sostanze inquinanti da intendersi come limite massimo ammissibile per le sostanze dichiarate e riportate nel nuovo Q.R.E. datato al 01/03/2023 che riporta gli stessi punti di emissione, a meno di elementi quali l'altezza di alcuni camini, del Q.R.E. datato al 18/02/2022 così articolato:

- E1 – Forni di termodistruzione sostanze esplosive e materiali contaminati da esplosivo, inertizzazione manufatti esplosivi (forni 67, 68, 69, 80);
- E2 – Impianto di emergenza forni rotativi 67, 68, 69;
- E3 - Silo Calce
- E4 - Locale 4 Miscelazione ed insacchettamento esplosivo di II cat.per uso civile;
- E5 - Locale 5 Compressione esplosivo di II categoria e confezionamento booster
- E6 - Locale 10 Miscelazione ed insacchettamento di esplosivo di II categoria per uso civile
- E7 - Locale 11 Confezionamento booster per uso civile
- E8 - Locale 14 Polverizzazione dell'esplosivo della II cat. proveniente dallo scaricamento mediante processo meccanizzato
- E9 - Locale 39 Scaricamento per fusione di manufatti esplosivi e scagliettatura di Esplosivi
- E10 - Locale 44b Impianto Criofrantumazione
- E11 - Locale 45a Impianto Criofrantumazione
- E12 - Locale 65 Laboratorio fisico balistico - cappa n.1
- E13 - Locale 65 Laboratorio fisico balistico - cappa n.2
- E14 - Locale 13 Caldaia produzione vapore Alimentazione metano Potenza 0,694 MW
- E15 – Impianto decompressione e misura metano Caldaia Alimentazione metano potenza 0,0297 MW
- E16 - Locale 53 Gruppo elettrogeno di emergenza Alimentazione gasolio Potenza 127 kW
- E17 - Locale 64 Gruppo elettrogeno di emergenza Alimentazione gasolio Potenza 88 kW
- ED1 - Triturazione legno per mezzo di cippatrice semovente a noleggio per riduzione volumetrica

4.1.12. **Misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene con l'eventuale fissazione di limiti emissivi secondo le previsioni dell'art. 272-bis D.lgs. 152/2006.** - Devono essere, in generale, prese tutte le precauzioni opportune e tutti gli accorgimenti necessari per impedire che eventuali emissioni odorigene provochino disturbi e/o molestie olfattive all'igiene dell'abitato limitrofo. In caso di accertato disturbo, l'impresa deve attuare tutte le misure necessarie atte al loro contenimento e le stesse devono essere valutate dal distretto Provinciale di ARTA.

L'impresa è tenuta altresì a provvedere alla verifica delle emissioni odorigene secondo la definizione di cui all'art. 268, comma 1, lettera f-bis) del D. Lgs. 152/2006 e a procedere, nel caso, alla richiesta dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 272-bis dello stesso Decreto secondo le specifiche tecniche riportate nella delibera n. 38/2018 del S.N.P.A. e a quanto stabilito negli *Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività* approvati con Decreto Direttoriale 28 giugno 2023, n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

4.1.13. Le Emissioni in Atmosfera, provenienti dalle attività lavorative svolte dalla ditta, devono avere le caratteristiche descritte sul quadro riassuntivo delle emissioni (Q.R.E. datato al 01/03/2023 che riporta gli stessi punti di emissione, a meno di elementi quali l'altezza di alcuni camini, del Q.R.E. datato al 18/02/2022);

4.2. **Prescrizioni per i Punti di Emissione non soggetti ad Autorizzazione**

4.2.1. Deve essere sempre assicurata la presenza di una targa metallica o altro sistema indelebile, in corrispondenza di ciascun camino, con indicazione del Punto di Emissione come da QRE autorizzato.

4.3. **Autocontrolli periodici e metodiche di riferimento**

4.3.1. Gli autocontrolli devono essere effettuati con le cadenze indicate dall'ARTA nei propri pareri e dovranno essere eseguiti utilizzando le seguenti metodiche, nella versione più aggiornata, con riferimento ai parametri applicabili alla specifica situazione:

Parametro	Metodica
Temperatura	UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata	UNI EN ISO 16911-1:2013; 14790:2017
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2017
COV espressi come carbonio organico totale (COT)	UNI EN 12619:2013 – UNI EN ISO 13199:2013
CO	UNI EN 15058:2006
CO ₂	ISO 12039:2001
O ₂	UNI EN 14789:2017

<i>Idrossido di potassio</i>	<i>NIOSH 7401</i>
<i>Acido Cloridrico (HCL)</i>	<i>UNI EN 1911: 2003 UNI CEN/TS 16429:2013</i>
<i>Nox</i>	<i>UNI EN 14792:2017</i>
<i>Acido Nitrico / Acido Fosforico</i>	<i>NIOSH 7903:94 / DM 25.08.2000</i>
<i>SOV</i>	<i>UNI EN 13649:2015</i>
<i>NaOH</i>	<i>NIOSH 7401</i>
<i>Ferro, Cromo, Nichel</i>	<i>UNI EN 14385</i>

4.3.2. Le modalità e la registrazione dei controlli analitici e delle manutenzioni sugli impianti di abbattimento dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e dalla D.G.R. 517/2007.

4.3.3. Le risultanze analitiche ottenute negli autocontrolli dovranno essere riportate su apposito registro vidimato dall'autorità competente.

4.3.4. per i punti di emissione:

- E14 - caldaie alimentate a metano (potenza termica < 1MW);
- E15 - caldaie alimentate a metano (potenza termica < 1MW);
- E16 - gruppi elettrogeni (potenza termica < 1MW);
- E17 - gruppi elettrogeni (potenza termica < 1MW);

l'impresa Esplosivi Sabino S.p.A. è esonerata dal controllo delle emissioni (giusta nota ARTA prot. 28394 del 14/06/2022), comunque è tenuta alla registrazione delle manutenzioni secondo cadenza e modalità previste.

4.4. Ulteriori disposizioni

4.4.1. l'autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera viene concessa limitatamente alla quantità e alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai Punti di Emissione riportati nel Q.R.E.;

4.4.2. l'esercizio e la manutenzione degli Impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione;

4.4.3. le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, devono essere definite nella procedura operativa secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili) e registrate su un registro tenuto dall'azienda con le seguenti indicazioni:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento;

Tale registro deve essere tenuto presso lo stabilimento a disposizione delle autorità preposte al controllo;

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sui sistemi di abbattimento devono essere annotati in appositi registri conformi alle disposizioni della DGR n. 517/2007, regolarmente vidimati e conservati per un periodo di almeno 6 anni civili dall'ultima registrazione, con pagine numerate.

4.4.4. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi possono essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

4.4.5. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento, ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.

4.4.6. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni). Nello specifico deve essere garantita l'adeguatezza di postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la

relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno.

- 4.4.7. L'impresa deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opera il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- 4.4.8. L'impresa deve adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera.
- 4.4.9. L'impresa deve comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento alla Regione Abruzzo, e ai seguenti Enti competenti per territorio: Comune, Distretto Provinciale A.R.T.A. Abruzzo e A.S.L. - Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.lg. 152/06;
- 4.4.10. L'impresa deve comunicare ogni variazione relativa allo stabilimento all'autorità competente ai sensi dell'art 6 del DPR 59/2013 per il tramite del SUAP;
- 4.4.11. L'impresa dovrà annotare i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimate, secondo la normativa vigente, messi a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo.
- 4.4.12. rispettare quanto previsto dall'art. 271, comma 7-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e in particolare:
- Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal comma 7-bis sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
 - in caso di sostanze o miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis, dell'art 271, del D.lgs. 152/2006 a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore deve presentare, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione di adeguamento, allegando alla stessa domanda la relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
- 4.4.13. è fatto obbligo, qualora ricorra il caso, di procedere alla comunicazione di cui all'Art. 4, comma 1 del D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157 e s.m.i.; La mancata trasmissione della dichiarazione PRTR entro la scadenza del 30 aprile corrisponde a violazione, per la quale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 52.000, ai sensi dell'Art. 30, comma 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 i s.m.i..
- 4.4.14. l'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:
- alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
 - alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.
- 4.4.15. è fatto obbligo a ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, all'autorità competente.

5. di **PRECISARE**, infine, che:

- 5.1. ogni variazione della titolarità del presente atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere richiesta come segue (D.lgs.152/2006, Art. 269, commi 11-bis e 11-ter):
- la variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce.

L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento (Art. 269 c. 11-bis);

- in caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo. (Art. 269 C. 11-ter);
 - 5.2. il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;
 - 5.3. la presente autorizzazione ha la durata dell'autorizzazione unica ex art 208 di cui è parte integrante e decorre dalla data del suo rilascio;
 - 5.4. per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.lgs. n. 152/06, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;
6. **di STABILIRE**, vista la citata nota acquisita al protocollo regionale con n.335802 del 04/08/2023 con la quale l'impresa Esplosivi Sabino S.p.A. ha trasmesso i files del documento “*Relazione Tecnica Riesame autorizzazioni, Ed. 1 Rev. 0 del 01.08.23*”, la limitazione all'accesso del pubblico per la pubblicazione;
7. **di FARE SALVI** i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;
8. **di RENDERE NOTO che** contro il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente ricorso al TAR della Regione Abruzzo entro 60 giorni decorrenti dal rilascio del presente atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Allegati:

- (**Al. 1**) - parere tecnico dell'ARTA Distretto Sub Provinciale di San Salvo Vasto prot. prot. 11629 del 10/03/2022 (prot. RA n. 94835 del 10/03/2022);
- (**Al. 2**) - parere tecnico dell'ARTA Distretto Sub Provinciale di San Salvo Vasto prot. 24532 del 25/06/2024 (prot. RA n. 261967 del 25/06/2024);

Il Funzionario Tecnico – Istruttore
Arch.Elena Pucci
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 c. 2 D.L. 39/93)*

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Enzo Franco De Vincentiis
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 c. 2 D.L. 39/93)*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario Ciamponi
Firmato digitalmente